

“DAL CODICE CIVILE AL CODICE DEL LAVORO”: L’IMPORTANZA DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE PER LUIGI RAVA

“Dal Codice civile al Codice del lavoro”: the importance of social legislation in Luigi Rava’s thought

Luca Bagnolini

DOI: 10.36158/sef63261

Abstract

Luigi Rava, docente di Scienze dell’amministrazione ed esperto di legislazione sociale, fu tra gli esponenti principali del mondo liberal-progressista del periodo giolittiano. Nel 1912 tenne una prolusione dal titolo *Dal Codice civile al Codice del lavoro* nella quale sottolineava l’importanza della legislazione sociale per coinvolgere le classi lavoratrici nelle istituzioni liberali. Il Codice del lavoro può quindi essere considerato la soluzione avanzata da Rava alla crisi dello Stato. Il saggio procede con l’analisi della prolusione e col confronto con le teorie di Vittorio Emanuele Orlando e Santi Romano che monopolizzavano il dibattito accademico del periodo. In conclusione si propone una rilettura del testo di Rava alla luce delle teorie su cittadinanza e classe sociale avanzate da T.H. Marshall.

Luigi Rava was one of the most influential progressive liberal politician interested in social legislation in Giolittian era. In 1912 he delivered a lecture titled Dal Codice civile al Codice del lavoro where he assumed the importance of social legislation to involve working classes in liberal and parliamentary institutions. So, the Labour code could be considered as the solution suggested by Rava to the crisis of the State. Therefore, the article compares Rava’s thought with the theories exposed by Vittorio Emanuele Orlando and Santi Romano who were the main exponents of that academic debate. Finally, the lecture is analyzed through the lens of T.H. Marshall’s thought about social rights and citizenship.

Keywords: Luigi Rava, legislazione sociale, Italia liberale, T.H. Marshall, Stato sociale, scienza dell’amministrazione, codice del lavoro, codice civile, crisi dello Stato.

Luigi Rava, social legislation, liberal Italy, T.H. Marshall, Welfare State, administrative science, labour code, civil code, crisis of the State.

Luca Bagnolini è un dottorando di ricerca presso il Dipartimento di beni culturali di Ravenna (Università di Bologna). I suoi interessi di ricerca riguardano i processi di state e nation-building. Il progetto di ricerca indaga la censura cinematografica in Italia dopo la seconda guerra mondiale e come influenzò la memoria pubblica sulla storia dell’Italia contemporanea basandosi sui verbali della Commissione di Revisione cinematografica. Si è, inoltre, occupato della legislazione sociale in Italia quale soluzione alla crisi dello stato liberale dopo la Rivoluzione industriale.

Luca Bagnolini is a PhD candidate in the Department of cultural heritage in Ravenna (University of Bologna). His research focuses on processes of state- and nation-building. The PhD project examines Italian film censorship after the Second world war and its influence on public memory of modern Italian history. The thesis draws from film censorship reports. He studied the development of social legislation in Italy as the solution of the crisis of the liberal state following the Industrial Revolution.

Nel giugno 1918 con la Commissione Reale per il dopoguerra prese avvio il più importante sforzo riformatore che avesse interessato l'Italia dall'unità (Falchero 1991). Tra le varie sezioni in cui si articolava la prima sotto-commissione deputata alle questioni giuridiche, amministrative e sociali una fu dedicata a Legislazione sociale e previdenza. Le proposte avanzate da tale sezione rappresentano il punto più avanzato e nello stesso tempo il canto del cigno della legislazione sociale liberale (Giorgi, Pavan 2021). Tra i progetti più arditi vi era l'introduzione di un'assicurazione sociale globale destinata a tutti i lavoratori dipendenti e a particolari categorie di autonomi (Rava 1920). A presiedere la sezione Vittorio Emanuele Orlando chiamò Luigi Rava. Docente di Scienze dell'amministrazione, intraprese la carriera politica nel 1890 dopo la morte del suocero, Alfredo Baccarini, del quale ereditò l'attenzione alla condizione degli operai e alla questione sociale. Con la nomina a presidente della sezione a Rava veniva riconosciuto l'impegno più che ventennale nella legislazione sociale. Aprendo i lavori egli auspicava che le proposte individuate fossero le basi per l'introduzione in Italia di un Codice del Lavoro (Rava 1920).

Il Codice del Lavoro fu il principale *leitmotiv* dell'impegno di Rava nella legislazione sociale: nel 1897 aprendo per la prima volta il corso in Scienze dell'amministrazione all'Università di Bologna, auspicava l'inizio della «grande e umana opera del Codice del lavoro» (Rava 1897, 186); nel 1904 dinanzi ai suoi elettori di Vergato affermava che le disposizioni sul riposo festivo e settimanale fossero un primo capitolo del nuovo codice da affiancare al Codice civile (Rava 1904); nel 1922 auspicò che Mussolini introducesse una tale opera (Rava 1922); nuovamente nel 1923 durante la discussione per la riforma dei codici dedicò ampia parte del suo intervento alla necessità di corredare il Codice civile con un analogo documento di legislazione operaia (Rava 1923).

1. Dal Codice Civile al Codice del Lavoro

L'elaborazione teorica del Codice del lavoro giunse nel 1912, quando Rava inaugurò l'Aa (anno accademico) 1912-13 dell'Università di Bologna con una prolusione dall'eloquente titolo: *Dal Codice Civile al Codice del Lavoro*.

Si tratta di un discorso «dei più belli in assoluto per orizzonte culturale, densità di questioni affrontate e per la circolarità riemergente tra cultura giuridica e cultura politica» (Rapini 2012, 37). Il testo aveva una chiara valenza tanto politica quanto accademica come ebbe modo di sottolineare lo stesso Giuseppe Carle, giurista piemontese, quando si congratulava con Rava perché «[la prolusione] riassume l'aspetto estetico-filosofico [e] tutto il grande movimento che [interessò quel] tempo sul tema della legislazione sociale» [BCR (Biblioteca Classense Ravenna), F. Rava, Rava Cart 3. Priv. 1911-1913, da G. Carle, 31 ottobre 1912 MCE 2680].

La prolusione coronò la carriera accademica di Rava come docente di Scienze dell'amministrazione, insegnamento al quale era approdato nel 1897 chiamato da Domenico Mantovani Orsetti. Non bisogna dunque tralasciare di tenere a mente le linee evolutive della disciplina ed il complesso rapporto col Diritto amministrativo così come è stato ricostruito recentemente da Andrea Rapini (2024). In particolare, essa segue di pochi mesi due prolusioni centrali nel dibattito giuridico italiano sulla crisi dello Stato originatosi dalla Rivoluzione Francese dinanzi alle trasformazioni socio-politiche ottocentesche (Mangoni 1982): *Lo stato moderno e la sua crisi* con cui Santi Romano inaugurò l'Aa 1909-10 dell'Università di Pisa e *Lo Stato e la realtà* di Orlando per l'inaugurazione dell'A.A. 1910-11 dell'Università di Roma.

Rava non ignorava le difficoltà della democrazia liberale attaccata tanto dai reazionari di destra tanto dai rivoluzionari, pertanto, obiettivo della sua riflessione era presentare il Codice del lavoro, come la soluzione alle critiche della democrazia. Esso era inteso come parte complementare al Codice civile e strumento di co-

optazione delle classi popolari nelle istituzioni liberali, pertanto la prolusione può essere inserita tra i testi che animarono il dibattito sulla crisi dello Stato liberale italiano tra Ottocento e Novecento.

La proposta di Rava prevedeva quindi uno stato interventista caratterizzato da un'ampia base democratica e rafforzato da un'organica legislazione sociale. Al contrario per Orlando il movimento sociale innescato dalle trasformazioni ottocentesche doveva essere domato «da una forza che s'impon[esse] come tale, al di fuori della volontaria accettazione» (Orlando 1911, 29), ovvero dal potere coercitivo dello Stato secondo il principio dello *Iubeo Ergo Sum*. Inoltre, le tesi avanzate da Rava non concordavano con quanto aveva affermato Romano che dinanzi alla più complessa società industriale criticava la rappresentanza politica classica aprendo a quella degli interessi economici (Romano 1909). Ciò procedeva in direzione contraria rispetto al rafforzamento degli istituti liberali tradizionali avanzato da Rava. Da un lato lo Stato raviano possedeva la forza di intervenire nell'economia e nella società dimostrandosi attento al movimento sociale, ma non poneva in discussione la centralità dell'elemento politico e democratico.

Dal Codice civile al Codice del lavoro ha, dunque, anche un intrinseco valore politico: sia come difesa dell'operato di Rava nel primo decennio del secolo sia come manifesto programmatico. Si tratta di una riflessione che ha come premessa il sistema politico giolittiano fondato sul dialogo tra liberali e socialisti riformisti in Parlamento e tra capitale e lavoro nella società. Pertanto, può anche essere considerato un atto di difesa del sistema instaurato da Giolitti il quale stava dando cenni di cedimento dopo l'avvio della Guerra di Libia (Carrocci 1971). La prolusione non va tuttavia letta solo retrospettivamente, ma in relazione alle elezioni politiche dell'ottobre 1913, le prime a suffragio allargato: Rava partecipò attivamente al primo congresso del Partito Democratico Costituzionale (Roma, 25-28 maggio 1913) il quale fece voti «perché la nuova Legislatura, che sarà eletta a suffragio larghissimo, ascoltando sollecita la voce dei nuovi elettori e continuando la gloriosa tradizione giuridica italiana, inizi la grande opera del Codice del lavoro» (BCR, F. Rava, Fasc. 137 “Legislazione operaia, 1913”).

Per Rava era l'estensione del suffragio il catalizzatore per l'elaborazione del Codice del lavoro in quanto solo il rafforzamento politico delle classi popolari avrebbe permesso a queste di far sentire la propria voce al legislatore. La riflessione si fondava sulla consapevolezza che il Codice civile, principale base giuridica dello stato liberale, fosse sordo alle istanze delle classi operaie. Si mostrava quindi necessario rafforzare e razionalizzare la legislazione sociale affiancando al testo napoleonico un Codice del Lavoro i quali avrebbero dovuto agire «come fossero le due mani del corpo sociale» (Rava 1912, 203).

2. Le lacune del Codice civile

L'attenzione alle lacune del Codice civile originava dalla lezione di Gian Domenico Romagnosi, maestro spirituale di Rava, e di Pietro Ellero. Con quest'ultimo il giurista romagnolo concordava sulla critica all'eccessivo liberismo economico della borghesia affermando: «[quest'ultima] col principio meramente individualistico, maturò la vocazione dello Stato; ma mirando a democrazia intesa per popolo solo sé stessa; e provocò il sovvertimento delle moltitudini coi contrasti e le resistenze prima rintuzzati poi accolti, rafforzando teorie di incomposte sovversioni e organizzazioni di resistenza nelle moltitudini, sempre crescenti per mancata difesa di se stessa» (Rava 1912, 196).

La concezione borghese fu sancita dal Codice civile che rappresentò la conclusione legale della Rivoluzione francese di cui ne fissava i principi fondamentali: libertà, indipendenza, eguaglianza e proprietà (Rava 1912). Il Codice civile diventava così espressione esclusiva delle classi medie e della borghesia rendendosi intrinsecamente inadatto ad essere base per la legislazione operaia. Emergeva quindi la principale lacuna del testo napoleonico, ovvero considerare una sola componente della società. Rava concordava con Romagnosi sul fatto che la “veduta legislativa” dovesse tenere conto della totalità e della complessità del contesto sociale di cui era espressione (Rava 1912, 206). Costituendosi sul principio della libertà individuale il Codice si fece portavoce del sistema valoriale borghese estendendolo a tutta la società e sacrificò, quindi, in nome della libertà l'associazione ed i sistemi di protezione tradizionali della classe operaia. La denuncia di questo vizio d'origine, non sfociava

nella critica agli estensori del Codice, in quanto essi non poterono immaginare né prevedere gli effetti della rivoluzione industriale, in quanto il legislatore doveva essere «eco della sua epoca» (Rava 1912, 219).

Le lacune erano emerse dinanzi all'esplosione della questione sociale come già aveva sottolineato Francesco Schumpfer (al quale Rava donò una copia) nel 1882 quando denunciava «un nuovo servaggio, tanto più odioso dell'antico» (1882, 26: citato da Vescio 2018). Risulta evidente, pertanto, il nesso profondo tra legislazione sociale e Scienza dell'amministrazione la quale è la base teorica della prima e risposta alla liberalizzazione totale introdotta dalla Rivoluzione francese (Rapini 2024). Rava così ne descriveva l'emergere: «Allora si comprese che il lasciar fare, il lasciar passare – inteso in quel senso – era come lachez tout dell'aeronauta che fra gli applausi del popolo si affida all'aria, ma non sa dove andrà a cadere, lieto solo se non precipiterà nell'oceano» (Rava 1897, 165). Era quindi necessario un intervento diretto dello Stato, in quanto erano «gli stati deboli [...] nel secolo XX, come nel passato lontano, la causa vera del malessere sociale, che tanto contrasta la via del progresso civile» (Rava 1912, 193).

3. Il Codice del lavoro, summa organica della legislazione sociale

Il giurista Biagio Brugi nel lodare Rava per la prolusione gli scriveva di aderire «toto corde» e sottolineava che «Il Codice del lavoro è il punto costituente, il punto giuridico della profonda trasformazione avvenuta nell'economia come scienza induttiva, scienza positiva» (BCR, F. Rava, Rava Cart 3. Priv. 1911-1913, da B. Brugi, 2 gennaio 1913, MCE 2696).

Se Rava concordava con la *pars destruens* esposta da Ellero se ne discostava per la *pars costruens* la quale era assai più debole come affermava Cristina Vano: «La critica anche aspra dell'esistente rimase tuttavia negli anni l'elemento di maggior peso nelle sue argomentazioni, prevalente e più attenta rispetto all'elaborazione di soluzioni alternative» (1993). Il giurista friulano proponeva un sistema fondato sull'eredità classica di Roma unito ad un'ideale evangelico in cui non trovava spazio la legislazione sociale accusata di sovvertire i principi dell'economia pubblica al pari delle teorie radicali contro cui era introdotta. Rava biasimò tale opposizione bollandola come «gravi parole ed in grave contrasto con i voti del nostro tempo» (Rava 1912, 196). Inoltre, Ellero si era opposto in particolare all'assicurazione contro gli infortuni considerandola contraria alla tradizione italiana (Vano 1993). Tale posizione dimostra la divergenza col pensiero di Rava per il quale il peso dei modelli internazionali, soprattutto francese, era determinante.

Egli, infatti, riuscì a corredare la *pars destruens* del giurista friulano con un progetto organico grazie al suo studio di legislazione comparata: il sostegno principale all'introduzione di un Codice del lavoro proveniva dall'osservazione di quanto gli stati più avanzati d'Europa avevano introdotto sul terreno della legislazione sociale.

Rava, tuttavia, non ignorava l'importanza del contesto nazionale, anzi, dalla sua analisi ne emerge una lettura assai avanzata: Maurizio Ferrera in *Modelli di Solidarietà* individuava come variabili per la scelta originaria del modello di stato sociale il contesto socio-economico con le proprie logiche redistributive, l'ambiente di politica pubblica con le proprie logiche culturali-istituzionali e l'arena della competizione politica con la proprie logiche di ricerca del consenso (1993).

Anche Rava individuava nella diversa tradizione legislativa le origini della discrasia tra Europa continentale ed area anglo-scandinava dove, la mancata penetrazione della codificazione napoleonica rendeva l'adozione di forme più avanzate di legislazione sociale meno complessa non dovendosi confrontare con la rigidità del Codice civile. (Rava 1912) Inoltre, egli individuava nel tessuto economico e nel sistema tributario aspetti qualificanti e discriminanti tra un modello continentale in cui la Germania emergeva quale Paese più avanzato ed uno anglo-scandinavo in cui la Gran Bretagna aveva un ruolo guida. Pertanto nel testo trovò grande spazio la duplice analisi della legislazione inglese e di quella tedesca.

Della legislazione britannica veniva individuato il carattere epocale e radicalmente avanzato fondato sulla gratuità assoluta: Rava dimostrò di aver compreso l'emergere del nuovo modello di legislazione sociale con la ri-

forma delle pensioni di Lloyd George (Mattera 2018). Ben comprendeva, allo stesso tempo, che una legislazione sociale di tipo proto-universalistico, com'era quella d'oltremania, era possibile solo per la «forza e la ricchezza» della Gran Bretagna. (Rava 1912, 242).

Scartato il modello inglese rimaneva il modello contributivo alla tedesca, basato sulla tripartizione del finanziamento degli schemi assicurativi tra lavoratori, datori di lavoro e Stato. Il modello tedesco, di ispirazione bismarckiana, era il prototipo del modello occupazione e, dopo l'inglese, costituiva l'esempio più avanzato di legislazione sociale. Nel luglio 1911 il settore venne completamente riorganizzato con la Legge imperiale sulle assicurazioni lodata da Rava per l'aver posto ordine nella complessa giungla normativa che affliggeva la legislazione sociale (Rava 1912). L'importanza di una simile opera di riordino emerge dal paragone, basato sulla sua esperienza personale, col contesto italiano privo di una legge organica. (Rava 1912). Colse l'occasione di sottolineare il suo impegno a favore delle donne operaie per tutelarne la maternità iniziato nel 1905, sforzo che si era concretizzato nell'istituzione della Cassa maternità solo sette anni dopo, nel 1912. Mentre col modello tedesco, dove vigeva l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, il parto e la tutela della donna non necessitavano di una legislazione e di una gestione *ad hoc* essendo tali casistiche contemplate dall'assicurazione generale. (Rava 1912).

Il Codice del lavoro proposto da Rava prima di essere un avanzamento sostanziale della legislazione sociale doveva essere una cornice normativa, di pari dignità del suo omologo civile, entro cui coordinare e da cui far dipendere la grande trasformazione legislativa che accadeva al di fuori del codice (Rava 1912). Ciò imponeva un'opera di riorganizzazione normativa, di coordinamento analoga a quella compiuta dai giuristi di Napoleone, infatti parlando della legge tedesca affermava: «Non ho detto 'Codice' ed è tale nella forma, nella tecnica nel linguaggio, nella formulazione dei suoi 1815 articoli, senza definizioni dottrinali o spiegazioni d'istituti; imita la tecnica dei giuristi del Consolato che composero l'opera grande del Diritto civile» (Rava 1912, 237).

Sebbene formalmente il provvedimento guglielmino non fosse propriamente un codice del lavoro, altri esempi internazionali giunsero in soccorso alla trattazione di Rava. Questo è il caso dell'Argentina la quale tentò di introdurre un codice del lavoro «usando una parola più vasta della materia cui si voleva riferire» (Rava 1912, 235). Il caso argentino è più importante di quanto possa sembrare perché dimostra le interconnessioni globali che animavano il tema: Rava conosceva le riflessioni di Léon Duguit sul progressivo allentamento dalle disposizioni del codice napoleonico frutto del confronto tra il codice argentino e quello francese (Rava 1912). In particolare il caso argentino gli fu proposto da Ricardo Lynch che in una lunga lettera gli espose il *Codigo del Trabajo* e fece riferimento al Boletín del departamento del Trabajo, 1911-12 (BCR, F. Rava, Rava Cart 3. Priv. 1911-1913, da Ricardo Lynch, Buenos Aires, 30 ottobre 1912 MCE 2595) citato dallo stesso Rava in nota (Rava 1920).

Il principale esempio di Codice del lavoro rimaneva, però, il progetto presentato in Francia nel 1905, un'opera titanica in sette libri. Il primo fu approvato nel 1910 ed il secondo era ancora in discussione al Senato nel 1912, come scriveva Angiolo Cabrini a Rava da Parigi l'anno successivo: «In risposta alla sua cartolina Le spedisco oggi il Libro Primo del Codice francese del Lavoro. Aggiungo anche il Libro Secondo, che si trova ancora innanzi al Senato, ma è già stato quasi interamente approvato» (BCR, F. Rava, Rava Cart 3. Priv. 1911-1913, da A. Cabrini, Parigi, 5 febbraio 1913, MCE 2807).

L'opposizione della camera alta non emergeva solo in Francia, ma anche in Gran Bretagna ed in Italia, dove lo stesso Rava dovette constatare la funzione conservatrice del Senato in merito alla difesa delle disposizioni sancite del codice civile nel complesso iter parlamentare della legge di tutela sui beni storico-artistici (Balzani 2003).

L'analisi del caso inglese portò il politico romagnolo a riflettere direttamente sul rapporto tra la camera elettiva e la camera alta in merito alla legislazione sociale. Egli legava il successo di Lloyd George nel 1911 al superamento dell'equilibrio tra Camera dei lord e Camera dei comuni quando venne abolito il diritto di veto dei lord sul bilancio. Ciò fu il risultato di uno scontro costituzionale innescato dal dibattito sulla legislazione sociale e sulla tutela del lavoro (Rava 1912). Dalla prolusione quindi emerge il fatto che la legislazione sociale potesse agire da catalizzatore per mutamenti costituzionali, è assai probabile, dunque, che Rava avesse presente il progetto proposto da Luzzatti di riformare il Senato rendendolo parzialmente elettivo. (Carrocci 1971).

L'adozione di un Codice del lavoro era spesso legata alla istituzione di una camera di rappresentanza degli interessi in sostituzione del Senato vitalizio: all'avvio delle attività del CSL (Consiglio superiore del lavoro), da più parti si esprimeva l'auspicio che l'attività del nuovo organo si sarebbe dovuta concretizzare in "un codice generale del lavoro" e che lo stesso Consiglio sarebbe dovuto diventare un Parlamento del lavoro deputato alla creazione di un nuovo diritto operaio (Vecchio 1988). Codice del lavoro, rappresentanza degli interessi e superamento del parlamentarismo liberale costituirono un trinomio che attraversò l'intera esistenza del CSL in cui è ravvisabile una deriva corporativista (Vecchio 1988). Ciò però non si può osservare nel testo di Rava il quale dichiarò fermamente: «Ogni interesse personale si prolunga nel politico» (Rava 1912, 248). L'affermazione può essere interpretata come la dichiarazione di preminenza del sistema politico incentrato sul Parlamento tradizionale dinnanzi alle richieste di rappresentanza degli interessi.

Obiettivo del Codice del lavoro era rafforzare la base democratica del sistema politico liberale: la democrazia e la legislazione sociale erano presentate come interconnesse da un rapporto biunivoco di legittimazione reciproca. Se il Codice del lavoro poteva essere introdotto solo tramite l'emancipazione politica delle classi popolari in grado allora di far sentire la propria voce al legislatore, così la democrazia era «la leale applicazione, [era] il pieno svolgimento di quei principi provati all'incudine dell'esperienza, [era] la legislazione in rapporto alle condizioni del lavoro» (Rava 1912, 247).

4. La diffusione della Prolusione

La prolusione fu stampata in opuscolo dallo stesso Rava e fu pubblicata sia negli annali dell'Università di Bologna sia su «La Nuova Antologia». Da un'analisi incrociata fra le carte Rava (BCR, F. Rava, Rava Cart 3 Priv. 1910-1913) e la ricerca su SBN dell'opuscolo è emersa la trasversale e larghissima diffusione del testo a testimonianza dell'estesa rete di conoscenze di Rava. Possiamo dividere i destinatari in cinque macro-aree: politici; accademici; tecnici; autorità civili e militari locali; amici e conoscenti privati. In particolare ad interessare in questa sede sono i primi tre raggruppamenti.

Tra gli esponenti del panorama politico nazionale troviamo gran parte dei componenti del governo Giolitti IV, compreso il Presidente del consiglio, ed una platea di parlamentari trasversale, dall'Estrema alla destra passando per i Giolittiani: Giulio Alessio, Genuzio Bentini, Eugenio Bergamasco, Paolo Boselli, Paolo Carcano, Dario Cassuto, Gaspare Finali, Gualtiero Danieli, Antonio Graziadei, Luigi Luzzatti, Gennaro Manna, Emilio Maraini, Giuseppe Marcora, Ferdinando Martini, Giulio Rubini, Sidney Sonnino, Filippo Turati, Antonio Vicini, Giovanni Villa. Ciò è esemplificativo sia delle relazioni intessute da Rava durante la sua attività parlamentare sia dell'attenzione trasversale alla questione sociale ed alla crisi dello stato tradizionale.

Altro gruppo assai cospicuo sono gli accademici, in gran parte giuristi ed economisti: Domenico Anzillotti; Roberto Ardigò, Gino Arias, Pietro Bertolini, Biagio Brugi, Giuseppe Carle, Pasquale del Giudice, Giorgio del Vecchio, Pietro Ellero, Carlo Francesco Ferraris, Scipione Gemma, Ulisse Gobbi, Alessandro Levi, Achille Loria, Luigi Lucchini, Vincenzo Manzini, Giuseppe Merla, Ettore Pais, Pietro Rossi, Francesco Ruffini, Benedetto Scarselli e Francesco Schupfer. Si tratta di una platea varia che accomuna docenti di Scienze dell'amministrazione, di diritto internazionale, ma anche esperti economisti che dimostrano l'ampiezza dei temi toccati dal Codice del lavoro raviano. Ciò, inoltre, ascrive pienamente la prolusione al dibattito in essere sul ruolo dello Stato.

Non bisogna tralasciare il fatto che Rava inviò la prolusione anche ai tecnici ed ai dirigenti di quegli istituti deputati alla previdenza sociale ed al controllo delle finanze statali: Foscolo Bargoni, Marco Besso, Ernesto di Broglio, Gustavo Guidicini, Luigi Majno e Bonaldo Stringher. Ciò evidenzia ulteriormente la posizione assunta da Rava tra mondo politico e mondo tecnico-burocratico, fondamentale per comprendere il suo *modus operandi* e la sua concezione della Legislazione sociale.

Menzione a parte merita Arthur Fontaine al quale fu donata copia nel 1914: il politico francese era allora ministro del lavoro e della previdenza sociale e sarebbe divenuto il primo presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (BCR, F. Rava, Rava Cart Priv. 1914 D-G).

Tale diffusione può aver influenzato i lavori del Consiglio di Previdenza del quale Rava era membro dal 1898, assieme ai già citati Besso, Ferraris, Finali, Gobbi e Guidicini. Nella prolusione venne denunciata l'insostenibilità economica delle sole forze operaie e fu biasimata la tendenza delle Società di Mutuo Soccorso di dedicarsi troppo al tema dei salari trascurando i focus tradizionali della protezione sociale come malattia, invalidità, infanzia e vecchiaia (Rava 1912). Besso, Ferraris, Finali e Gobbi erano assai critici del mutualismo, come emerse dalle discussioni che interessarono il Consiglio dal 1907 con le prime richieste di riforma avanzate da Ugo Pisa sino al termine della Grande Guerra (Marucco 1984). Il coinvolgimento di Rava nel dibattito sembra provato non solo dalla sua presa di posizione nel 1912 e dalla diffusione del testo ai critici del mutualismo, ma anche dall'invio di materiali per la riforma sul quadro normativo delle Società di mutuo soccorso da parte di Antonio Vergagnini, alla guida della Federazione delle cooperative e membro del Consiglio stesso (BCR, F. Rava, Rava Cart Priv 1914 S-Z, da A. Vergagnini, 1 dicembre 1914).

A dimostrare la diffusione della riflessione non solo nel mondo tecnico, politico ed accademico, ma anche fra i cittadini concorrono due lezioni, aventi lo stesso titolo della prolusione, tenute da Rava presso l'Università popolare di Venezia e quella di Trieste su invito del rettore Attilio Tanaro nel corso del 1913. A Venezia Rava componeva un trittico dedicato alle scienze giuridico-sociali assieme a Mario Abbiate che interveniva sulla previdenza sociale ed Alfredo Rocco responsabile di tre lezioni sulle Assicurazioni (BCR, F. Rava, Rava Cart 3 Priv. 1910-1913).

Conclusioni: per una lettura marshalliana della prolusione raviana

Nel descrivere la prolusione Rapini afferma che Rava pose «la questione della cittadinanza in prospettiva e con un approccio – si direbbe col senno di poi – marshalliano» (2012, 37). Rava nel 1912 delineava uno Stato fondato sui diritti politici con la centralità del Parlamento ed attento ai diritti sociali laddove la proprietà privata dinanzi alla società industriale si faceva «funzione sociale» (Rava 1912, 217). Tale concezione permette di ascrivere il pensiero raviano in quella tendenza internazionale che Thomas Bender denominò Liberalismo Sociale basato su una lettura sociale dei diritti dell'uomo che accomunava l'operato di Giolitti, Woodrow Wilson e Lloyd George (2006). Alla luce di questo e di quanto affermò Rapini la prolusione può essere letta in una prospettiva marshalliana in quanto sembra delineare, utilizzando un lessico anacronistico per il primo Novecento, uno stato socialdemocratico, basato su interventismo, democrazia e welfare state.

Descrivendo il progressivo emergere dell'inadeguatezza del Codice civile, Rava non fece altro che individuare il medesimo contrasto tra diritti civili e sociali evidenziato da T.H. Marshall: ovvero la presa di coscienza, sullo scorcio del XIX secolo, che «l'uguaglianza nella titolarità dei diritti non bastava» (1976, 35). Tale movimento si era innescato in seguito al risveglio dell'opinione pubblica, lo stesso fenomeno che secondo un conoscente ravennate di Rava rendeva necessaria l'adozione del codice del lavoro (BCR, F. Rava, Rava Cart 3. Priv. 1911-1913, da Antonio (?), 22 marzo 1913 MCE 2771).

Altro aspetto toccato tanto da Marshall quanto da Rava era l'istruzione: se per il sociologo britannico «la rinascita [dei diritti sociali] iniziò con lo sviluppo dell'istruzione elementare pubblica» (1976, 23) il giurista vedeva nella mancanza delle scuole del lavoro l'assenza di imparzialità dello Stato moderno (Rava 1912). Ciò aveva introdotto un sistema scolastico «inutile all'operaio, non fatt[o] per la sua vita» (Rava 1912, 230) dimostrando l'origine borghese del sistema. Era dunque necessario introdurre la formazione professionale per rendere evidente lo spirito democratico dello Stato «pronto ed aperto a tutti i bisogni» (Rava 1912, 230). Si nota quindi una divergenza tra le due teorie: per Marshall l'istruzione *tout court* era fonte di emancipazione totale, mentre per Rava l'introduzione delle scuole del lavoro era funzionale all'allargamento delle basi dello Stato alle classi popolari; queste, però, non sarebbero state interessate da alcun processo di emancipazione sociale essendo «la scuola del lavoro [...] necessaria alla vita operaia, come la scuola dell'alfabeto [...] alla vita civile» (Rava 1912, 230, sottolineatura nostra).

Qui emerge il punto debole della trattazione di Rava, comune alla classe dirigente liberale e giolittiana, ovvero la mentalità paternalista, con cui ci si rivolgeva alle classi proletarie. Tale impostazione guidava inte-

ramente l'intervento dello Stato nella legislazione sociale: l'emancipazione politica delle fasce meno abbienti, necessaria affinché accanto al Codice civile si ergesse un Codice del lavoro, non poneva veramente in discussione l'equilibrio sociale esistente. Per Rava l'impasse generata dalla discrasia tra uguaglianza civile e sociale si sarebbe potuta sbloccare tramite l'estensione del suffragio alle classi popolari senza mettere in discussione il sistema socio-politico ed economico tradizionale mantenendo ben separati borghesia e proletariato. Al contrario per Marshall l'estensione del suffragio e l'emancipazione politica delle classi popolari avrebbe rafforzato la domanda di uguaglianza sociale ed infatti sottolineava: «I diritti politici della cittadinanza, a differenza dei diritti civili, erano carichi di potenziali pericoli per il sistema capitalistico, anche se quelli che stavano prudentemente estendendoli verso gli strati inferiori della società non si rendevano probabilmente conto del tutto della misura del pericolo» (1976, 35).

Pertanto la profondità della riflessione sul rapporto tra legislazione sociale e democrazia può ricordare la base su cui si sarebbe sviluppato lo stato sociale del secondo dopoguerra ed offre una lettura dai toni marshalliani del rapporto tra diritti politici e sociali, ma risulta afflitta da un capitale errore. Le soluzioni proposte, come il Codice del lavoro, non furono intese come uno strumento di emancipazione sociale delle classi popolari, ma un mezzo con cui stabilizzare il sistema tradizionale di potere al quale le masse avrebbero dovuto aderire.

Riferimenti bibliografici

Balzani R.

2003 *Per le antichità e le belle arti. La legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l'Italia giolittiana*, Bologna, il Mulino.

Bender T.

2006 *A nation among nations*, New York, Hill and Wang.

Carrocci G.

1971 *Giolitti e l'età giolittiana, la politica italiana dall'inizio del secolo alla prima guerra mondiale*, Torino, Einaudi.

di Cortese F., Rapini A. (cur.)

2022 *Luigi Rava, Un pensiero per lo stato antologia di un riformatore*, Dueville (VI), Ronzani Editore.

Falchero A.M.

1991 *La «Commissionissima», gli industriali e il primo dopoguerra*, Milano, FrancoAngeli.

Ferrera M.

1993 *Modelli di solidarietà*, Bologna, il Mulino.

Giorgi C., Pavan I.

2021 *Storia dello Stato sociale in Italia*, Bologna, il Mulino.

Mangoni L.

1982 *La crisi dello Stato liberale e i giuristi italiani*, «Studi storici», n. 1.

di Maranini P. (cur.)

1976 T.H. Marshall, *T.H. Marshall, cittadinanza e classe sociale*, Torino, UTET.

Marshall T.H.

1976 *Cittadinanza e classe sociale*, in di Maranini (ed. or. 1950, *Citizenship and Social Class: And Other Essays*, Cambridge).

Marucco D.

1984 *Lavoro e previdenza dall'unità al fascismo, il consiglio di previdenza dal 1860 al 1923*, Milano, FrancoAngeli.

Mattera P.

2012 (cur.) *Momenti di welfare in Italia, storiografia e percorsi di ricerca*, Roma, Viella.

2018 *Il conflitto ben temperato, le assicurazioni sociali in Francia negli anni Venti, tra riforme e lotta politica*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino Editore.

Orlando V.E.

1911 *Lo Stato e la realtà*, Roma, Tipografia Fratelli Pallotta.

Rapini A.

2012 *Il discorso politico di Luigi Rava*, in di Mattera.

2024 *Lo Stato della Felicità*, Roma, Viella.

Rava L.

1897 *La scienza dell'amministrazione nelle sue origini italiane e nel suo più recente sviluppo*, in di Cortese, Rapini.

1904 *Leggi nuove e riforme*, in di Cortese, Rapini.

1912 *Dal Codice civile al Codice del lavoro*, in di Cortese, Rapini.

1920 *Legislazione sociale e previdenza*, in di Cortese, Rapini.

1922 *Amministrazione e finanza nel programma dell'On. Mussolini*, in di Cortese, Rapini.

1923 *Per la riforma dei codici*, Roma, Tipografia del Senato.

Romano S.

1909 *Lo stato moderno e la sua crisi*, Pisa, Tipografia Vannucchi.

Vano C.

1993 *Pietro Ellero*, in "Dizionario Biografico degli Italiani", V. 42.

Vecchio G. (cur.)

1988 *Il Consiglio Superiore del Lavoro 1903-1923*, Milano, FrancoAngeli.

Vescio N.

2018 *Francesco Schupfer*, «Dizionario Biografico degli Italiani», V. 91.

SCAFFALE

